CONTRATTO DI CONSULENZA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Il *Consiglio Regionale degli Psicologi della Valle d'Aosta*, con sede in Aosta via Vevey n. 19/a (11100), in persona del Presidente legale rappresentante, Dott. Trento Alessandro, C.F. 90011050078, di seguito "Ente";

 \mathbf{E}

Lo *Studio "ISAMED" s.r.l. Sicurezza – Formazione – Medicina* sito in Aosta, Via Lavoratori - Vittime del Col du Mont, 50/E P.Iva 01152390074.

PREMESSO CHE

- per l'efficiente ed efficace adempimento agli obblighi previsti dal DL.gs 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro l'Ente ritiene necessario avvalersi della consulenza professionale di un esperto del settore per l'esercizio finanziario 2021.

A tal fine ha deciso di conferire il suddetto incarico nei limiti e con le finalità previste dalla deliberazione dell'Ente n. 76 del 24/11/2020;

- l'Ente ha individuato lo Studio "ISAMED" s.r.l. Sicurezza Formazione Medicina quale soggetto idoneo a ricoprire tale incarico;
- lo *Studio* "*ISAMED*" *s.r.l. Sicurezza Formazione Medicina* si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico in esame e ha presentato la sua migliore offerta per l'anno 2021;

Tutto ciò premesso, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) L'Ente conferisce allo *Studio* "*ISAMED*" *s.r.l. Sicurezza Formazione Medicina*, che accetta, l'incarico di *Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)* per l'esercizio finanziario 2021 come meglio specificato ai punti 3 e 4.

In particolare il RSPP in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del Dl.gs 81/2008 è l'Ing. Massimo Campagnoli

3) - Descrizione del servizio: la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è una figura obbligatoria per quanto concerne l sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale soggetto ricopre una posizione di garanzia all'interno dell'organigramma aziendale e può essere ricoperto da persone con le adeguate competenze e titoli.

L'incarico prevede l'assunzione della responsabilità nella gestione del servizio di prevenzione e protezione interno dell'azienda, la collaborazione con il Datore di lavoro e con il Medico Competente, laddove presente. Compito del RSPP è quello di collaboratore con il Datore di Lavoro al fine di individuare i rischi aziendali e le misure di prevenzione e protezione da adottare.

- 4) Modalità di Svolgimento: il RSPP o suo collaboratore,
- a) Effettuano almeno 2 sopralluoghi annuali presso l'azienda;
- b) Informano il Datore di Lavoro via mail delle novità normative settoriali, in materia di sicurezza;
- c) Intervengono in caso di contenzioso con gli organi ispettivi;
- d) Attuano le disposizioni previste, in collaborazione con il Datore di Lavoro
- e) Effettuano la formazione in materia di sicurezza e antincendio per le impiegate presenti presso la struttura.
- 5) L'incarico ha durata di 12 mesi, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

- 6) A fronte del presente incarico, l'Ente corrisponderà allo Studio ISAMED, un compenso annuale per le attività sopra indicate di euro 500,00, IVA e oneri previdenziali esclusi. Il pagamento sarà effettuato nel mese di luglio, a 60 gg. data ricezione fattura elettronica PA.
- 7) Lo Studio ISAMED si impegna a svolgere l'incarico conferito con la massima riservatezza e diligenza, obbligandosi a non divulgare notizie, informazioni o quant' altro dovesse pervenire a sua conoscenza nell'espletamento dell'attività in favore dell'Ente, salvo espressa autorizzazione del medesimo Ente alla divulgazione.

Le parti concordano che in ogni momento potranno risolvere il presente contratto venendo meno i presupposti fiduciari o di convenienza economica. La decisione di avvalersi della clausola risolutiva dovrà essere comunicata all'altra parte con almeno 15 giorni di anticipo.

- 8) Il presente contratto non è rinnovabile, salvo diversa volontà dell'Ente da comunicarsi almeno trenta giorni prima della scadenza e accettazione conforme da parte del professionista.
- 9) Il presente contratto non è inteso a creare tra le parti un rapporto di lavoro autonomo, e non comporta pertanto nessun vincolo di lavoro subordinato, continuativo o di società.
- 10) Infine, lo scrivente Ente comunica che, ai sensi della Legge 136/2010, il presente contratto è da ritenersi integrato automaticamente con le prescrizioni derivanti dalla medesima disposizione.

L'operatore economico, quindi, si assume l'obbligo di "targare" tutte le movimentazioni relative al contratto di appalto, ai fini della tracciabilità dei flussi, riportando nella causale del bonifico bancario o postale l'indicazione dell'oggetto del contratto ed operando, unicamente, mediante Ri.Ba. o RID o, comunque, mediante bonifici bancari/postali, senza utilizzo di contante.

È prevista l'immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. allorché le transazioni finanziarie saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa.

Qualsiasi soggetto che abbia notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità deve procedere all'immediata comunicazione allo scrivente Ente al fine di procedere con la risoluzione del rapporto contrattuale, informandone la prefettura-ufficio territoriale del governo territorialmente competente.

L'appaltatore deve osservare le medesime regole anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate, pena la nullità assoluta dei contratti sottoscritti.

L'operatore economico in indirizzo deve, quindi, comunicare allo scrivente Ente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In difetto non si procederà ad alcun pagamento.

Aosta il 29 dicembre 2020

Consiglio Regionale degli Psicologi della Valle d'Aosta

Il Presidente Dott. Alessandro TRENTO

Studio "ISAMED" s.r.l. Sicurezza – Formazione – Medicina

